



Lex, Com & Labor

Traccia

In data 9 febbraio 2016 Tizio, marito di Caia, al settimo mese di gravidanza, viene travolto e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali da un'auto condotta da Sempronio. In data 15 aprile 16 nasce Caietta, figlia di Caia e del defunto Tizio. Caia si rivolge al proprio legale di fiducia, dolendosi del fatto che Caietta, a causa del fatto illecito di Sempronio sia nata senza il padre, accusando così un danno permanente e significativo che la segnerà per tutta la vita. In tale occasione Caia riferisce di aver già sottoposto la questione alla società assicuratrice dell'autovettura di Sempronio, che sta curando la pratica di ristoro del danno in suo favore, sentendosi tuttavia opporre l'insussistenza di un danno risarcibile in favore di Caietta, in quanto questi al momento del decesso del padre non era ancora nata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, premessi i cenni sullo stato giuridico del concepito, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso in esame.

Soluzione

Il caso in esame richiama la disciplina relativa allo stato di concepito e i diritti ad esso spettanti, nonché l'istituto del risarcimento per danno non patrimoniale, in particolare quello da perdita parentale.

Il concepito o nascituro rappresenta colui di cui si attende la nascita, e in tal senso, non disporrebbe di capacità giuridica ai sensi dell'art. 1 c.c.

La capacità giuridica, infatti, consiste nella suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Essa, ai sensi del citato art. 1 c.c. si acquista al momento della nascita, e in tal senso i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al verificarsi di tale evento.

La capacità giuridica si differenzia, inoltre, dalla capacità di agire, di cui all'art. 2 c.c., che consiste nell'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche, e si acquista con il conseguimento della maggiore età.

Tali premesse evidenziano la problematica sottesa al caso in esame.

E infatti, dal fatto storico emerge il concretizzarsi di un danno a sfavore di Caia e Caietta, rispettivamente moglie e figlia di Tizio, a causa della morte di quest'ultimo verificatosi per un incidente stradale.

Il danno, in questione è certamente quello da perdita parentale, che come conferma la corte di Cassazione nella sentenza "Cass. 20.10.2016 n. 21230", consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente un condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto.

Tale danno è certamente risarcibile, come danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto danno procurato ad un interesse costituzionalmente garantito, in particolare alla libertà di autodeterminazione ai sensi dell'art. 2 cost, nonché il diritto di godere dell'affetto e del sostentamento dei familiari desumibile dagli'artt. 29, 30, 31 cost.



Lex, Com & Labor

Ciò è confermato, del resto, dalla nota sentenza delle Sezioni unite “Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/11/2008 n° 26972”, secondo cui *“Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”*.

Non è da considerarsi opzione risoltrice al caso di specie, invece, il risarcimento del cosiddetto danno tanatologico, che consiste nel danno da morte, allorquando questa sia avvenuta immediatamente a seguito delle gravi lesioni riportate da un fatto illecito altrui.

E infatti, avuto riguardo a quest'ultima fattispecie in particolare, la Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/07/2015 n° 15350 ha ribadito la non ammissibilità della pretesa risarcitoria degli eredi. Diversamente, non residuerebbero dubbi circa la sussistenza altresì del danno patrimoniale patito, in virtù del presumibile contributo economico che prestava il citato Tizio per il sostentamento della propria famiglia.

In tal senso, però, mentre non vi è alcun dubbio circa la fondatezza della pretesa risarcitoria, patrimoniale e non, esercitabile dalla moglie Caia, maggiori perplessità sorgerebbero avuto riguardo alla posizione di Caietta.

Come, difatti, precisato nelle premessi iniziali, e poi opposto dalla compagnia assicuratrice di Sempronio, quest'ultima citata non essendo ancora nata al momento del decesso del padre, non eserciterebbe alcun diritto al risarcimento del danno, in quanto al verificarsi di quest'ultimo Ella non disponeva di alcuna capacità giuridica.

Va considerato, però, che la Giurisprudenza di legittimità, sulla base di un'interpretazione sistematica della disciplina normativa in materia, e in particolare delle leggi speciali n. 194 del 1978 e 40 del 2004, rispettivamente sull'aborto e sulla fecondazione assistita, nonché delle convenzioni internazionali sulla tutela del fanciullo e del nascituro, ha precisato che il concepito pur non disponendo di una piena capacità giuridica è comunque titolare di molteplici interessi personali riconosciuti e tutelati dall'ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, e a nascere sano.

In tal senso questi diritti saranno comunque azionabili ma all'avverarsi della *condicio iuris* della nascita, come del resto prevede il citato art. 1 c.c. al comma II.

Questi principi, quindi, possono applicarsi, altresì, alla perdita del rapporto parentale, e ciò è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza “Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10/03/2014 n° 5509”, che nel dirimere un caso analogo ha precisato che *“anche il figlio nato dopo la morte del padre naturale, per il fatto illecito di un terzo avvenuto durante il periodo della gestazione, ha diritto ad essere risarcito dal responsabile per la perdita del rapporto col padre e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale in conseguenza dell'evento”*.

In conclusione, quindi anche Caietta sarà legittimata nella pretesa risarcitoria di carattere sia patrimoniale che non patrimoniale nei confronti della compagnia assicuratrice di Sempronio, in quanto civilmente responsabile, nulla rilevando, quindi, l'opposizione posta da quest'ultima del fatto che Ella non era ancora nata al verificarsi della morte del padre.